

CIRCOLARE N. 16
28 SETTEMBRE 2009

La scheda di trasporto – ulteriori note esplicative

© Copyright 2009 Acerbi & Associati®

Come già commentato con le circolari di Studio n. 8 e 11 del 2009 (disponibili nella sezione "Iscritti" del sito www.fiscoeimpresa.com), **dal 19 luglio scorso per il corretto svolgimento dell'attività di trasporto merci in conto terzi è necessario**, in occasione di ogni singolo viaggio, ossia dal momento del carico e fino allo scarico della merce, **che il committente o un suo delegato** (fatta eccezione per il vettore) **compili correttamente una apposita scheda, denominata "scheda di trasporto"** al fine di fornire una idonea certificazione sui vari soggetti coinvolti nell'attività di trasporto nonché sulla merce trasportata (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.6.2009 in attuazione dell' art. 7-bis del D.L. 286/2005).

L'attuazione pratica di tale adempimento ha fin da subito creato alcuni inconvenienti pratici e sollevato una serie di dubbi circa la corretta compilazione della scheda. I Ministeri degli Interni e delle Infrastrutture e Trasporti sono quindi intervenuti con la circolare del 17 luglio 2009 (si veda la circolare di Studio n. 11 del 2009) e successivamente lo scorso 6 agosto 2009, hanno **emanato la Circolare interministeriale congiunta n. 78384 (allegata di seguito alla presente) che contiene alcuni significativi chiarimenti e disposizioni operative per la compilazione della "scheda di trasporto"**.

Considerate le frequenti richieste di chiarimento da parte dei Clienti dello Studio, riportiamo di seguito ulteriori chiarimenti e precisazioni, anche sulla scorta di quanto commentato dai ministeri competenti con la predetta circolare del 6 agosto 2009.

Premessa

Le modalità relative a questa nuova disposizione sono già state trattate nelle circolari di Studio sopra richiamate; si ritiene, comunque, di fornire ulteriormente un riepilogo generale del nuovo adempimento alla luce anche dei chiarimenti emanati dai **Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e Trasporti** con la nuova **circolare congiunta n. 78384**, datata 6 agosto 2009, che, in particolare, ha dettato precisazioni relativamente ai seguenti punti:

- utilizzo copia della scheda di trasporto;
- documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi;
- indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l'impiego di codici convenzionali;
- contratti stipulati in forma scritta;
- impiego di sub-vettori;
- utilizzo di consorzi di imprese di trasporto;
- conservazione della scheda di trasporto;
- documenti per il trasporto internazionale di cose;
- annotazione degli organi di controllo.

I soggetti obbligati

Come noto, le disposizioni in esame si applicano **all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi** effettuata **in ambito nazionale**.

Il trasporto internazionale

Si precisa che **i vettori italiani e stranieri che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto**, in quanto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005, **tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale**.

In caso di trasporti internazionali, tuttavia, **dovranno essere presenti sul veicolo i documenti equipollenti di trasporto**, di cui all'articolo 3 del D.M. n. 554/2009, ossia la lettera di vettura internazionale CMR, i documenti doganali, il documento di cabotaggio di cui al D.M. 3 aprile 2009, nonché ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto internazionale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali.

I soggetti esclusi

La compilazione della scheda di trasporto **non è obbligatoria** per:

- veicoli che effettuano **trasporti per conto proprio**;
- i **trasporti di collettame per conto terzi**. Tale esenzione opera a condizione che i trasporti siano effettuati mediante uno **stesso veicolo**, sul quale sono **caricate più partite di merci**, anche della stessa tipologia merceologica, ciascuna di peso inferiore a 5 t., commissionate da **diversi soggetti**.

In tal caso, è **necessario che sul veicolo sia presente un'idonea documentazione**, anche commerciale, **dalla quale sia desumibile la tipologia di ciascuna partita di merce**. Nella Circolare n. 78384 il Ministero si è, peraltro, riservato di fornire ulteriori precisazioni in merito a tale esenzione.

- **veicoli di cui all'art. 30, Legge n. 298/74, ossia:**
 - autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;
 - autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
 - autoveicoli di proprietà delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, adibiti al trasporto di cose necessarie all'esercizio delle loro funzioni, a condizione di reciprocità di trattamento negli Stati rispettivi;
 - autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio del Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
 - autofurgoni destinati al trasporto di salme;
 - autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea per trasporto di viaggiatori, autorizzati anche al trasporto di effetti postali, pacchi agricoli e merci a collettame, in servizio di collegamento con le ferrovie e tramvie e, ove questo manchi, al trasporto dei bagagli e pacchi agricoli;
 - autovetture e motocarrozze destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario;
 - autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose dotati della particolare carta di circolazione, aventi una portata massima, ivi indicata, non superiore ai 5 q, utilizzati per il trasporto di cose per uso esclusivo del proprietario, purché muniti del contrassegno speciale stabilito con decreto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Quando e da chi deve essere emessa la scheda di trasporto

La scheda di trasporto deve essere emessa, prima del trasporto e per ogni singolo veicolo utilizzato¹, a cura del committente, compilata dallo stesso o da un suo delegato con l'obbligo, a cura del vettore, di conservarla a bordo del veicolo adibito all'attività.

L'adempimento in rassegna riguarda solo l'attività di *autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale*, pertanto, il **committente obbligato alla compilazione non va confuso con chi ha ordinato la merce, ma è colui che ha ordinato il trasporto.**

Il committente può, comunque, incaricare per la compilazione anche un terzo, tra cui lo stesso conducente. E' importante ricordare, però, che resta a suo carico la responsabilità sull'esattezza e la completezza dei dati riportati.

In caso di compilazione incompleta o in veritiera, come vedremo meglio nel prosieguo, il committente è, infatti, soggetto alla stessa sanzione, da 600 a 1.800 euro, prevista per la mancata compilazione.

I dati da riportare sulla scheda di trasporto

La scheda di trasporto va **conservata a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio** e deve obbligatoriamente **riportare i dati relativi:**

- al **vettore**, cioè l'impresa che esegue materialmente il trasporto;
- al **numero di iscrizione all'Albo dei trasportatori del vettore**,
- al **committente**, cioè l'impresa che stipula il contratto con il vettore;
- al **caricatore**, cioè l'impresa che cura la sistemazione del carico;
- al **proprietario** della merce ossia del soggetto che al momento della consegna al vettore ha la proprietà delle cose oggetto del trasporto.

Le indicazioni relative al proprietario devono essere riportate solo se, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, **il committente è in grado di individuare tale soggetto prima dell'inizio del viaggio.** Diversamente, il committente deve annotare nello spazio destinato alle *"Eventuali dichiarazioni"*, le ragioni che non hanno consentito l'indicazione del proprietario all'inizio del trasporto;

- alla **merce trasportata** (tipologia, quantità, peso).
Circa **la tipologia** devono essere specificate le caratteristiche merceologiche della merce, quali per esempio se trattasi di legno, sabbia, cemento ecc. In caso di merce confezionata, le caratteristiche ed il contenuto degli imballaggi, ad esempio, se trattasi di bottiglie di vino, fusti di prodotti chimici, frutta, ecc.
Per quanto riguarda la **quantità** della merce deve essere specificato se la stessa è confezionata, in colli, o in altri imballaggi diversi con l'indicazione del peso di ciascun pezzo, ovvero del peso complessivo espresso in kg;
- ai luoghi di **carico e di scarico**;
- eventuali informazioni richieste nei campi della scheda di trasporto denominati *"eventuali dichiarazioni"*, *"eventuali istruzioni"* e *"osservazioni varie"*.

Possibili modifiche ai dati

Se durante il trasporto **si verificano modifiche** ai dati indicati nella scheda di trasporto (merce trasportata, luogo di scarico o altri dati riportati sul documento) **il vettore deve indicarle tra le "osservazioni varie"**.

¹ Se il veicolo è costituito da più unità destinate al carico della merce (cd. "veicolo complesso") è possibile, alternativamente compilare:

- una sola scheda di trasporto riferita a tutta la merce presente sul veicolo;
- una scheda per ogni unità di cui è composto il veicolo, se richiesto dal committente o dalle particolari modalità di trasporto.

I dati originariamente indicati sulla scheda da parte del committente o dal suo delegato non possono, in nessun caso, essere cancellati o manomessi.

Si fa osservare che per ciascun soggetto da riportare sulla scheda, **occorre indicare la ragione sociale, l'indirizzo, i riferimenti telefonici o e-mail, la partita Iva e per il vettore, come detto, anche il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.** Inoltre, nella scheda di trasporto le **generalità dei soggetti** coinvolti nella filiera del trasporto, **diversi dal committente**, nonché **le altre informazioni ad essi relativi** (ad esempio, luogo di carico/scarico della merce) possono essere **riportate mediante l'utilizzo di codici convenzionali.** In tal caso, a bordo del veicolo va conservato un **documento integrativo**, sottoscritto dal soggetto tenuto a compilare la scheda, contenente la **decodifica dei predetti codici** per consentire agli organi accertatori una immediata verifica sull'identità di tali soggetti, nonché sulle informazioni che li riguardano.

Da quanto fin qui argomentato, risulta evidente che la scheda di trasporto ha un contenuto **tassativo**; tuttavia la stessa può essere comunque **redatta anche su un modello diverso rispetto a quello allegato al D.M. 30.6.2009**, che non ha quindi carattere vincolante con riguardo all'aspetto, alla forma e alle caratteristiche (aspetto esteriore/dimensioni) dello stampato che lo contiene (si veda fac-simile riportato in calce).

Validità della copia cartacea

La circolare interministeriale del 6 agosto 2009 ha precisato che in caso di controllo il vettore può **esibire anche copia non autentica del documento.**

Più precisamente la circolare chiarisce che può essere esibita **fotocopia dell'originale non autenticata** *"realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che dalla stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica"*, per esempio via e-mail.

Alternativa alla scheda di trasporto – documenti equipollenti

La scheda può essere sostituita dalla copia del contratto di trasporto, previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n.286/2005, **o da altra documentazione equivalente** quale per esempio:

- la bolla doganale, la lettera di vettura internazionale, i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa, **il documento di trasporto (Ddt)** nonché *"ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci"*.

Si fa osservare che secondo quanto specificato nella Circolare interministeriale n. 71914, **il contratto di trasporto di merci su strada, per essere sostitutivo della scheda di trasporto, deve:**

- essere redatto **in forma scritta**;
- **riportare tutti i seguenti elementi essenziali:**
 - nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
 - numero di iscrizione del vettore all'Albo degli autotrasportatori;
 - tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
 - corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
 - luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
 - tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Se il contratto è **privo di uno dei predetti elementi**, lo stesso è considerato non stipulato in forma scritta e pertanto, per poter effettuare le operazioni di trasporto, si rende **necessario redigere la scheda di trasporto**.

La citata Circolare n. 71914 richiede, inoltre, che **il contratto abbia "data certa"**. Ciò si realizza mediante:

- stipula nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- registrazione presso un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- apposizione sul documento, da parte di un Ufficio postale, di un timbro riportante la data e relativa affrancatura con francobolli applicati sul primo foglio e annullamento mediante il predetto timbro;
- inoltro mediante la posta elettronica certificata (c.d. PEC);
- apposizione di marcatura temporale tramite la firma digitale.

Si precisa che nella Circolare n. 78384, il Ministero, tuttavia, ammette anche il contratto **privo di data certa**. In sostanza, se sono **presenti tutti i predetti elementi essenziali**, ma la **data di sottoscrizione** riportata **non è** qualificabile come **"data certa"** secondo le sopra evidenziate modalità, in sede di eventuale controllo la stessa sarà certificata dall'organo accertatore mediante un'apposita annotazione.

DDT

Come precisato dal Ministero dei Trasporti, **per sostituire la scheda di trasporto con il Ddt occorre integrare quest'ultimo con le nuove ed ulteriori informazioni richieste dalla scheda di trasporto** (circolare interministeriale Interno e Trasporti del 17 luglio 2009 n. 71914).

Si tratta, come sopra indicato, dei riferimenti del proprietario della merce, del committente del trasporto e del caricatore, del numero di iscrizione all'albo del vettore, dei luoghi di carico e di scarico della merce, della sottoscrizione del committente e delle eventuali informazioni richieste nei campi della scheda di trasporto denominati «eventuali dichiarazioni», «eventuali istruzioni» e «osservazioni varie».

I DOCUMENTI VALIDI PER IL TRASPORTO SU STRADA			
Le informazioni che devono essere indicate nei tre documenti validi per il trasporto di merci conto terzi			
elementi obbligatori	scheda di trasporto (allegato al D.M. 30/06/2009 e circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17/07/2009 e 07/08/2009 – si ricorda che lo schema grafico è libero)	contratto di trasporto stipulato in forma scritta (art. 6 comma 3 del D.L. n. 286/2005)	DDT (art. 1 comma 3 del D.P.R. n. 472/1996)
	data di compilazione	-	data
	-	-	generalità del cedente
	-	-	generalità del destinatario
	denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) e partita IVA del proprietario della merce solo se il committente li conosce; le ragioni che hanno reso impossibile l'indicazione vanno indicate nel campo "eventuali dichiarazioni"	nome e sede del committente del trasporto	denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) e partita IVA del proprietario della merce – obbligatoriamente

denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) del committente del trasporto	-	denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) del committente del trasporto
denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) del caricatore	nome e sede del caricatore	denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) del caricatore
denominazione, indirizzo e sede (telefono ed e-mail) del vettore	nome e sede del vettore	generalità dell'eventuale incaricato del trasporto
numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi del vettore	numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi del vettore	numero di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi del vettore
tipologia della merce con specifica delle caratteristiche merceologiche (ad es.: carta, legno, sabbia, ghiaia) e le caratteristiche degli imballaggi e il loro contenuto, se confezionata (ad es.: bottiglie di acqua, ecc.)	tipologia della merce con specifica delle caratteristiche merceologiche (ad es.: carta, legno, sabbia, ghiaia) e le caratteristiche degli imballaggi e il loro contenuto, se confezionata (ad es.: bottiglie di acqua, ecc.)	descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti
quantità merce trasportata	quantità merce trasportata	quantità dei beni ceduti
-	corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento	-
luoghi di carico e scarico della merce	luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario	luoghi di carico e scarico della merce
-	tempi massimi per il carico e lo scarico	-
sottoscrizione del committente del trasporto o del compilatore delegato (per il quale vanno indicati anche i dati)	sottoscrizione del committente del trasporto	sottoscrizione del committente del trasporto o del compilatore delegato (per il quale vanno indicati anche i dati)

elementi eventuali	osservazioni varie, che vanno compilate dal vettore o dal conducente se durante il trasporto si verificano fatti che determinano la variazione dei dati contenuti nella scheda	-	osservazioni varie, che vanno compilate dal vettore o dal conducente se durante il trasporto si verificano fatti che determinano la variazione dei dati contenuti nella scheda
	eventuali istruzioni aggiuntive fornite al vettore dal committente, dal proprietario o dal caricatore	eventuali istruzioni aggiuntive fornite al vettore dal committente, dal proprietario o dal caricatore	eventuali istruzioni aggiuntive fornite al vettore dal committente, dal proprietario o dal caricatore
	-	termini temporali per la consegna della merce	-
<p>Nella colonna relativa al DDT, abbiamo evidenziato con lo sfondo pieno, di colore verde, le informazioni aggiuntive da riportare solo se si vuole che questo documento sostituisca la scheda di trasporto. In caso contrario le caselle evidenziate non vanno compilate per la stesura di un normale Ddt.</p>			

I sub-vettori

Se il vettore, cioè l'impresa di autotrasporti a cui è stata commissionato il trasporto della merce, si avvale di altri sub-vettori **non può essere emessa una sola scheda con l'indicazione del vettore e del sub-vettore**. Il vettore diventa a sua volta un nuovo committente che deve redigere una nuova scheda di trasporto poiché l'originale, emessa dal primo committente, non può essere modificata o integrata (Circolare interministeriale n. 78384 del 6 agosto 2009).

Cooperative e consorzi

Se il committente affida ad una cooperativa o ad un consorzio il trasporto questi (consorzio o la cooperativa) sono tenuti ad indicare **nella campo "Osservazioni varie"** della scheda di trasporto il **nominativo ed il numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del vettore che materialmente esegua il trasporto**.

Carico completo diretto a destinatari diversi

Per snellire le procedure di trasporto di cose a **carico completo**, caricate nel **medesimo luogo**, sullo **stesso veicolo** e da un **unico mittente** e **consegnate in luoghi diversi o a diversi destinatari**, la specifica della merce trasportata e dei luoghi di scarico **può essere annotata sulla scheda di trasporto con il semplice rinvio ai documenti che accompagnano le merci (ad ex bolle di consegna, ecc.)**

Conservazione della scheda di trasporto

Non è necessario conservare la Scheda di trasporto dopo che il singolo viaggio di trasporto è stato completato. Qualora si utilizzino **documenti sostitutivi o equipollenti restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta**.

Le sanzioni

Relativamente alle **sanzioni amministrative e pecuniarie** per la mancata o erronea compilazione della scheda di trasporto, si fa osservare che **al committente che non compila la scheda di trasporto, la altera o la compila in modo incompleto o non veritiero, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.**

La sanzione si applica anche al vettore o al conducente, se durante il trasporto, al verificarsi di fatti che impongono la variazione dei dati contenuti nella scheda, non li annotano o li annotano in maniera incompleta e non veritiera. Stesse sanzioni anche per i soggetti della filiera che alterano il contenuto della scheda.

È punito, inoltre, con una **sanzione da 40 euro a 120 euro**, il conducente del veicolo che, durante il trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto (o in alternativa, la copia del contratto scritto o altra documentazione equivalente). **Il proprietario del veicolo e il vettore rispondono in solido.**

Scatta, inoltre, il **fermo amministrativo del veicolo**, che verrà restituito, solo dopo l'esibizione dei documenti **che deve avvenire entro i 15 giorni successivi all'accertamento della violazione**. In caso di mancata esibizione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione come sopra esposto, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

- MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità

- Circolare Prot. 300/A/10029/09/108/44

- Circolare Prot. 78384

Roma, 6 agosto 2009

OGGETTO: Articolo 7-bis del Decreto Legislativo 21.11.2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto.
Ulteriori disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo.

Si fa seguito alla circolare del 17.7.2009 con la quale sono state impartite le prime indicazioni operative relative alla corretta compilazione ed alle procedure di controllo della scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

In questa prima fase di applicazione della nuova normativa, sono pervenuti numerosi quesiti tendenti ad ottenere ulteriori precisazioni soprattutto per quanto riguarda le modalità di compilazione della scheda.

In proposito, nell'ottica di favorire e rendere più flessibile l'impiego dell'importante strumento di controllo della filiera di trasporto costituito dal nuovo documento, si forniscono le seguenti precisazioni.

1. Utilizzo di copie delle schede di trasporto

La scheda di trasporto deve essere portata a bordo del veicolo in originale. Tuttavia, poiché questo documento assume, nell'ambito del trasporto di cose in conto terzi, la valenza giuridica di una scrittura privata, si ritiene siano ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 2719 CC che dispone che, nei rapporti tra privati, le copie fotografiche, i fax e le riproduzioni informatiche di un documento, valgono come l'originale a meno non vengano disconosciute da chi si sostiene abbia sottoscritto l'originale del documento.

Per questo motivo, in occasione di un controllo stradale, il documento può essere esibito anche in copia, non autenticata, realizzata sia direttamente dal documento cartaceo originale che della stampa di un documento trasmesso al vettore per via fax o per via telematica.

Occorre peraltro precisare che, quando il documento originale sia redatto e spedito al vettore interamente con modalità elettroniche, devono essere rispettate le disposizioni relative ai documenti digitali di cui al decreto legislativo 7.3.2005, n. 82 (*codice dell'amministrazione digitale*) e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*).

In occasione del controllo stradale, per certificare l'avvenuta esibizione della copia del documento ed impedire, successivamente, la manipolazione del suo contenuto, sulla stessa gli organi di controllo apporranno le annotazioni di cui al successivo paragrafo 9 della presente circolare.

2. Documenti in caso di trasporto di cose a carico completo dirette a destinatari diversi

Allo scopo di tenere in adeguata considerazione le esigenze operative che sono state rappresentate per operazioni di trasporto più complesse, si precisa che, sulla scheda di trasporto relativa al trasporto di cose a carico completo, caricate in un unico luogo sullo stesso veicolo e spedite da un unico mittente, e dirette a diversi destinatari o che devono essere scaricate in luoghi diversi, l'indicazione delle cose trasportate e dei relativi luoghi di carico o scarico, può essere effettuata anche attraverso un generico riferimento, *per relationem*, ai documenti che, nell'ambito della prassi commerciale, accompagnano le merci dal luogo di raccolta a quello di destinazione (ad esempio: *bolle di consegna*, ecc).

In tali casi, perciò, fermo restando il restante contenuto della scheda di trasporto o degli eventuali documenti equipollenti o sostitutivi, la verifica delle cose trasportate e del rispetto delle disposizioni dei luoghi di carico e scarico è compiuta dagli organi di controllo attraverso i predetti documenti commerciali che, a tutti gli effetti, accompagnano ed integrano il contenuto dei documenti di trasporto.

3. indicazioni dei soggetti della filiera attraverso l'impiego di codici convenzionali

Quando lo impongono esigenze di tutela della riservatezza commerciale dei soggetti coinvolti nella filiera di trasporto, diversi dal committente, la scheda di trasporto o altro documento sostitutivo o equipollente, può essere compilata indicando le generalità di questi soggetti e le altre informazioni che li riguardano (quali ad esempio, luoghi di carico o scarico della merce) in modo codificato.

Tuttavia, allo scopo di consentire un immediato controllo da parte delle Forze di Polizia dell'effettiva identità di tali soggetti, nonché delle informazioni che li riguardano, a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto deve essere sempre presente un documento integrativo, sottoscritto da chi è tenuto alla compilazione della scheda, contenente l'immediata decodifica dei predetti codici convenzionali.

4. Contratti stipulati in forma scritta

Nel caso in cui la copia del contratto esibita all'atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come *data certa* secondo le modalità individuate dalla [circolare del 17.7.2009](#), l'agente accertatore provvedere alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione di cui si dirà al paragrafo 9 della presente circolare.

5. Impiego di sub-vettori

Quando, per l'esecuzione del trasporto, un vettore a cui è stato affidato dal committente l'incarico si avvale di altri vettori, con cui ha stipulato altri contratti di trasporto (sub-vettori), il vettore stesso assume, rispetto alla porzione di trasporto affidata al sub-vettore, la veste di committente.

Quest'ultimo deve, perciò, redigere una nuova scheda di trasporto, essendo impossibile la modifica o l'integrazione di quella redatta dall'originario committente per la prima operazione di trasporto.

6. Utilizzo di consorzi di imprese di trasporto

Quando incaricato del trasporto sia un consorzio di imprese di autotrasporto, iscritto nell'apposita sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori, che, per effettuare le relative operazioni, si avvale di un'impresa consorziata, il consorzio medesimo è tenuto ad indicare sulla scheda di trasporto, nel campo "Osservazioni varie", il nominativo dell'impresa consorziata che materialmente effettua il trasporto ed il relativo numero di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori.

Analoghe considerazioni valgono per le società cooperative di autotrasportatori.

7. Conservazione della scheda di trasporto

La scheda di trasporto esaurisce la sua funzione con il completamento del trasporto a cui si riferisce. La vigente normativa, infatti, non prevede che essa sia conservata dopo il trasporto. Quando vengono utilizzati documenti sostitutivi od equivalenti, restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalle disposizioni che ne disciplinano la compilazione e la tenuta.

8. Documenti per il trasporto internazionale di cose

Con riferimento al punto 2.4 della [circolare del 17.7.2009](#), si conferma che i vettori stranieri impegnati in trasporti internazionali sul territorio italiano, sono tenuti a compilare e conservare i documenti che, secondo le norme comunitarie o internazionali che regolano il trasporto, devono essere presenti a bordo del veicolo. Per questi vettori, in caso di mancanza dei predetti documenti, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 286/2005.

Ciò posto, si precisa che i vettori - italiani e stranieri - che effettuano un trasporto internazionale di cose in conto terzi, non sono tenuti a compilare la scheda di trasporto, in quanto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo 286/2005, tale obbligo grava solo in capo a chi effettua il trasporto in ambito nazionale.

9. Annotazioni degli organi di controllo sulla scheda di trasporto

In occasione di controlli stradali in materia di autotrasporto, gli organi di controllo avranno cura di annotare sulla scheda di trasporto la data e l'ora del controllo e le generalità di chi lo ha effettuato, sottoscrivendo tale annotazione a conferma dell'esibizione del documento. Ciò, infatti, potrà consentire

di limitare eventuali operazioni di manomissione o sostituzione della scheda, garantendo la correttezza del trasporto e delle indicazioni in essa contenute.

10. Documenti equipollenti. Trasporti esenti (collettame)

In ordine ai documenti equipollenti, di cui all'art. 3 del D.M. 554/2009, nonché in merito ai trasporti a collettame, esentati dalla compilazione della scheda di trasporto, si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni, con successiva circolare, all'esito degli approfondimenti tecnico-giuridici in corso sulle diverse fattispecie.

* * *

I signori Prefetti, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente agli Uffici o Comandi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Rosini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Clara Ricozzi)